



COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 11

OGGETTO:

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - RISPETTO DEI LIMITI SUI TEMPI DI PAGAMENTO E SUL CONTENIMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	BERARDO VALDERICO	Sindaco	Sì
2	BERARDO BRUNO	Assessore	Sì
3	NASI DANILO	Assessore	Giust.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti BERARDO VALDERICO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che a decorrere dall'anno 2021, con proroga disposta dalla Legge n. 160/2019, l'ente è tenuto a iscrivere, ove ricorrano i presupposti, un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 9 comma 2 del DL 152/2021 convertito in Legge 233/2021 che prevede l'accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDB) di cui art. 1 commi da 858 a 872 della Legge 145/2021;

Atteso che gli Enti Locali devono attestare entro il 28 febbraio, anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, con deliberazione della Giunta Comunale, di aver rispettato i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti e sulla riduzione dello stock di debito, dimostrando la situazione di raggiungimento oppure di mancato raggiungimento dell'obiettivo;

Visto, In particolare, il comma 862 art. 1 Legge 145/2018, come modificato da art. 9 comma 2 DL 151/2021 convertito in Legge 233/2021, dispone:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

DATO ATTO che il successivo comma 863 prevede:

*Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e **non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.** Il Fondo di garanzia*

debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Al fine del calcolo dell'accantonamento, occorre dunque non conteggiare gli stanziamenti di spesa a Titolo I macro aggregato 03 finanziati da TARI, proventi violazione codice della strada, trasferimenti statali e regionali vincolati, imposta di soggiorno, imposta pubblicità ascensori, entrate da parcheggi, oneri di urbanizzazione e altre entrate vincolate.

Visto che l'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se:

- a) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2021) non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2020).
- b) le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D. Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, L. 145/18, comma 859, lett. a, e comma 868).
- c) l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (2021), non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, L. 145/18, comma 859, lett. b). I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, L. 145/18, comma 861). I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali.(art. 1, L. 145/18, comma 863).

Dato atto che non è stato necessario istituire il Fondo garanzia debiti commerciali in quanto l'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2020 risultante dalla Piattaforma della Certificazione dei Crediti (€ 0,00) all'esercizio 2021 (€ 431,22) ma l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2021 è non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (totale fatture ricevute € 432.672,33 – 5% € 21.633,62 – stock del debito € 431,22). L'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a – 21 giorni (meno 21 giorni).

Visto il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dato atto che sul presente provvedimento non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voto unanime e favorevole reso nei modi di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che il Comune di Martiniana Po non è tenuto all'accantonamento del "Fondo di garanzia debiti commerciali" in quanto in quanto l'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2020 risultante dalla Piattaforma della Certificazione dei Crediti (€ 0,00) all'esercizio 2021 (€ 431,22) ma l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2021 è non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (totale fatture ricevute € 432.672,33 - 5% € 21.633,62 - stock del debito € 431,22). L'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 21 giorni (meno 21 giorni).
2. DI PUBBLICARE la presente delibera in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione "Pagamenti dell'Amministrazione".

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
BERARDO VALDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
ZEROLI Dott.ssa Sonia